

Osservatorio Misure di Prevenzione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
Dott. AMOROSO Riccar - rel. Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
Dott. ROSATI Martino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.E.F., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 14/06/2018 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale,
Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha richiesto la riqualificazione
del ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, e
la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per competenza.

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'istanza avanzata L. n. 1423 del 1956, ex art. 7, comma 2 dal ricorrente volta ad ottenere la revoca della confisca dell'immobile sito in (OMISSIS), intestato a B.F. ma ritenuto riconducibile al proposto D.S., disposta nell'ambito di un procedimento di prevenzione n. 142/1997 R.M.P. svoltosi nella vigenza della procedura antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia), conclusosi con provvedimento confermato in appello in data 21/07/2016 e divenuto definitivo.

2. Tramite il difensore di fiducia, G.E.F. ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, artt. 178, 179 c.p.p., art. 11 Cost. e art. 6 Cedu, deducendo che il provvedimento di confisca divenuto definitivo dell'immobile sopra specificato è stato emesso in violazione del diritto del ricorrente di partecipare all'udienza del procedimento di prevenzione, quale terzo interessato, a norma del citato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 2, avendo avuto notizia della disposta confisca solo nel 2016 quando venne intimato alla G.G., figlia del ricorrente e subentrata al padre nel possesso dell'immobile, da parte dell'Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, il rilascio dell'immobile stesso a seguito della irrevocabilità della confisca, sebbene l'immobile fosse stato sequestrato nel 1997 senza che l'amministratore giudiziario ne avesse prima di allora mai reclamato l'immissione nel possesso.

In particolare si rappresenta che l'immobile confiscato era stato consegnato da B.F. al ricorrente in esecuzione di un accordo verbale intercorso nel 1984 per la sua vendita, e che da allora l'immobile era rimasto sempre nel suo possesso da oltre venti anni, ma che, non essendosi la compravendita perfezionata per problemi con l'erario rappresentati dalla proprietaria, il ricorrente nel 2011 aveva adito il Tribunale civile di Palermo per chiedere il riconoscimento dell'acquisto del bene per usucapione, apprendendo in quella sede della trascrizione del sequestro preventivo, con la conseguente dichiarazione di incompetenza del giudice civile a favore del giudice penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Si deve, innanzitutto, premettere che sotto il profilo della competenza a decidere in merito all'accertamento del diritto di proprietà acquistato per usucapione, si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui il terzo che accampi un diritto di usucapione non ancora accertato in sede civile, e che non abbia partecipato al procedimento di prevenzione, possa avere tutela in sede penale attraverso l'incidente di esecuzione, e che, solo dopo l'eventuale accoglimento della richiesta di revoca della confisca, potrebbe rivolgersi al giudice civile per richiedere il riconoscimento dell'usucapione, dovendosi ritenere prevalente l'accertamento in sede penale sulla sussistenza o meno

del presupposto di fatto del possesso del bene per oltre 20 anni, fatta salva la competenza propria del giudice civile diretta ad accertare l'avvenuta acquisizione del diritto immobiliare sul bene (Sez. 5, n. 41428, 05/03/2018, Rv. 274598).

Sulla questione si è formato anche un diverso orientamento, secondo cui i terzi sprovvisti di titolo giudizialmente accertato nella competente sede civile da opporre alla confisca di prevenzione, non potrebbero investire il giudice dell'esecuzione al fine di accertare l'esistenza del loro diritto ed ottenere, in tal modo, la revoca della confisca (Sez. 5, n. 33888, 24/04/2018, Rv. 273890).

Il suddetto orientamento non si ritiene condivisibile, poichè la questione attinente alla formazione del titolo spettante alla cognizione del giudice civile non preclude che nella sede penale sia innanzitutto accertato se il bene si trovi o meno nella disponibilità di fatto del proposto, con la conseguenza che è l'accertamento in sede civile dell'acquisto per usucapione ad essere precluso dalla confisca del bene disposta in sede penale e non viceversa.

2. Ciò premesso, si deve rilevare che con il ricorso sono state riproposte le medesime questioni di fatto già valutate dal tribunale di cui si sollecita una nuova e diversa valutazione non consentita in sede di legittimità.

Il Tribunale di Palermo, giudicando nel merito dei presupposti di fatto dell'usucapione non accertata nella competente sede civile, con motivazione logica e coerente alle risultanze acquisite, ha escluso l'idoneità delle prove prodotte dal ricorrente a riscontro del possesso ultraventennale, contraddetto da verifiche anagrafiche di residenza e perchè privo di prova certa.

3. Sotto il profilo procedurale è, invece, errato il riferimento alla L. n. 1423 del 1956, art. 7, perchè nel procedimento di prevenzione regolato dalla L. n. 575 del 1965, il terzo proprietario del bene confiscato, che sia rimasto estraneo al procedimento, è legittimato soltanto a proporre incidente di esecuzione (tra le altre Sez. 1, n. 16709 del 18/03/2008, Matasso, Rv. 240125).

La revoca della confisca è stata avanzata, quindi, azionando per errore il rimedio previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 7 che continua ad applicarsi alle confische

disposte in epoca antecedente all'entrata in vigore del c.d. codice antimafia, ma solo se il ricorrente abbia preso parte al procedimento di prevenzione.

Nè opera la norma di diritto transitorio prevista dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 194, poichè essa non regola il caso del terzo che rivendichi la proprietà del bene confiscato, ma esclusivamente l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sui beni confiscati, nonchè il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta su questi beni anteriormente alla trascrizione del antimafia, oltre che dei creditori pignoranti ed intervenuti nelle procedure esecutive iniziate prima della trascrizione del sequestro (cfr. Sez. 3 civ., n. 5790 del 08/03/2017).

Si applica, pertanto, l'art. 667 c.p.p., comma 4, che prevede l'opposizione davanti allo stesso giudice come mezzo di impugnazione (Sez. 3, 49317 del 7/10/2015, Clark, Rv. 265538).

Non si ritiene, tuttavia, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 568 c.p.p., comma 5, per disporre la conversione del ricorso per cassazione in opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, perchè nel caso di specie il Tribunale ha già valutato nel merito le richieste del ricorrente con la previa fissazione dell'udienza camerale, e quindi assicurando il pieno svolgimento del contraddittorio, così da apparire del tutto superflua e contraria al principio di economia processuale una nuova rivalutazione nel merito degli stessi elementi di fatto, da parte del medesimo giudice.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2019

